



Conservatorio di Musica "E.R. Duni"
Istituzione di Alta Cultura

P.zza del Sedilo tel. 0835.335797 - 333202 - fax 0835.331291
e-mail: conservatoriomatera@libero.it

75100 Matera

AFFISSO ALL'ALBO IL _____
RITIRATO DALL'ALBO IL _____

28 FEB. 2009

28 APR. 2009

IL PRESIDENTE

- Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio della autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;
- Visto** lo Statuto del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2003 ed approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 332 dell'11 luglio 2005;
- Sentito** il Consiglio Accademico che si è espresso nelle sedute del 23 e 26 febbraio 2009;
- Vista** la deliberazione in data 27 febbraio 2009 del Consiglio di Amministrazione,

adotta

l'unito Regolamento per l'attività di tirocinio ai sensi del DM 137/2007.

Matera, li 28 FEB. 2009 prot. 1219



IL PRESIDENTE
(Prof. Lucio Marconi)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO AI SENSI DEL DM 137/2007

Art.1

1. Il periodo di tirocinio può essere svolto in due differenti modalità:
 - **tirocinio formativo esterno:** in strutture esterne che riproducono fedelmente il contesto lavorativo per cui ci si sta formando quali le scuole secondarie ad indirizzo musicale (abilitanti A77) e scuole secondarie (abilitanti A31, A32);
 - **tirocinio formativo interno:** presso l'Istituzione che eroga la formazione.
2. Il tirocinio dovrà essere così strutturato:
 - **tirocinio formativo esterno e/o interno** da svolgere con il docente tutor per almeno l'80% delle ore previste dal programma dello studente;
 - **tirocinio formativo assistito** da svolgere con il supervisore del tirocinio all'interno dell'istituzione che eroga la formazione per non più del 15% delle ore previste (modalità individuale e/o plenaria);
 - **azione propedeutica all'attività di tirocinio** 8 ore (modalità plenaria).
3. Il tirocinante, considerate anche le condizioni territoriali e la ramificazione delle scuole secondarie ad indirizzo musicale, può optare per una delle due modalità di svolgimento del tirocinio, oppure considerare una modalità alternata.
4. Il calendario di svolgimento del tirocinio, redatto dal tirocinante, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore del Conservatorio. L'Istituzione dovrà successivamente avviare tutte le procedure utili alla stipula delle convenzioni con le scuole secondarie indicate nel calendario del tirocinante.

Art.2 - IL TIROCINIO FORMATIVO

1. Il tirocinio formativo è un periodo di "*formazione*" svolto dallo studente presso una istituzione secondaria di I grado, avente come obiettivo quello di consentire un riscontro ed un arricchimento delle nozioni apprese durante il corso abilitante, attraverso attività osservativi e partecipativa al mondo del lavoro.
2. Questa modalità di svolgimento del periodo di tirocinio trova, tra l'altro, corrispondenza normativa, oltre che ai sensi del DM 137/2007 art.6 comma 3, anche ai sensi del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 - art. 2 c. 4, poiché si dovrà prevedere l'attivazione di opportune forme di collaborazione con una o più scuole secondarie di I grado anche ad indirizzo musicale quali "*laboratori formativi*" utili al tirocinante per la rilevazione di spunti osservativi contestuali (impostazione e conduzione delle modalità riconducibili alla programmazione didattica) finalizzati alla redazione della tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata per l'appunto sulle attività svolte durante il tirocinio come previsto dal DM 137/2007 art.4 punto 1 lettera a) e punto 2 lettera a).
3. Il tirocinio formativo esterno deve essere svolto nella corrispondente classe di concorso per cui lo studente è in formazione. Nel caso in cui la corrispondente

classe di concorso non risulti attivata nel territorio in cui il Conservatorio opera o di provenienza dello studente, si potrà considerare lo svolgimento del tirocinio formativo in classi di concorso assimilabili (es.: per l'abilitante in flauto si potranno considerare tutte le classi di strumento a fiato) o in ultima ipotesi, qualora non vi siano classi di concorso assimilabili, in una qualunque scuola secondaria ad indirizzo musicale. Per gli abilitanti nella classe di concorso A31 e A32 il tirocinio formativo esterno dovrà essere svolto presso le istituzioni scolastiche corrispondenti alle classi di concorso (classe di educazione musicale nella scuola secondaria di I o di II grado).

4. La documentazione necessaria alla corretta organizzazione del tirocinio formativo esterno è rappresentata da:
 - convenzione di tirocinio bilaterale stipulato tra il Conservatorio di Musica o l'IMP e la scuola secondaria che ospita il tirocinante (allegato A);
 - registro di presenza affidato dal Conservatorio di Musica o l'IMP alla scuola secondaria in cui dovranno essere rilevate e certificate le ore di presenza del tirocinante. Il registro dovrà essere controfirmato dal **docente tutor** che in questo caso è rappresentato dal docente della disciplina a cui il tirocinante è affidato (allegato B).
 - registro personale per le annotazioni giornaliere quale strumento operativo-didattico affidato al tirocinante (allegato C). La finalità è quella di consentire al tirocinante la registrazione delle esperienze rilevate. Il bagaglio delle esperienze costituiranno elementi utili per l'autovalutazione e l'eventuale revisione della personale progettazione didattica già sviluppata nell'ambito delle attività d'aula frequentate. L'esercizio, incentrato sul processo osservazione-riflessione-progettazione, consentirà al tirocinante di arricchire la propria competenza e di sviluppare quelle capacità necessarie per l'elaborazione della tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività di tirocinio, come previsto da DM 137/2007 art.4 punto 1 lettera a) e punto 2 lettera a).
5. Il numero di tirocinanti ospitati da ogni singola istituzione dovrà rispettare gli eventuali regolamenti interni nonché le indicazioni dei dirigenti scolastici e la disponibilità dei docenti delle classi ospitanti.

Art.3 - TIROCINIO FORMATIVO INTERNO

1. Il tirocinio interno è un periodo di formazione atto ad integrare il percorso dello studente, e dovrà essere svolto nell'ambito del Conservatorio di appartenenza.
2. La fase del tirocinio formativo interno, per gli allievi della classe di concorso A077, oltre a beneficiare di contesti osservativi teorico-operativi relativi al proprio indirizzo abilitante (pianoforte, violino, flauto, educazione musicale, etc.), dovrà prevedere anche la partecipazione a discipline teorico musicali e a quelle assimilabili, a condizione che, in tutti i casi, si partecipi ad azioni formative che coinvolgono studenti della fascia d'età media tra gli 11 e i 14 anni. Quest'ultima condizione è **obbligatoria e imprescindibile** poiché rappresenta la popolazione scolastica di riferimento delle classi della suddetta classe di concorso. Ad esempio un abilitando in violino potrà scegliere di svolgere la propria attività di tirocinante interagendo con la scuola di violino (anche più docenti se disponibili in organico), teoria musicale,

quartetto d'archi e con tutte le scuole degli strumenti ad arco. Una così strutturata azione del tirocinio offre numerosi spunti di osservazione e rilevazione di elementi utili allo sviluppo delle capacità per strutturare la tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo.

3. Per gli abilitandi per la classe di concorso A031 e A032 è possibile partecipare, in qualità di tirocinanti, esclusivamente ad azioni formative teoriche (teoria musicale, storia della musica, armonia complementare, etc.) che coinvolgono studenti tra gli 11 e i 14 anni.
4. La documentazione necessaria alla corretta organizzazione del tirocinio formativo interno è rappresentata da:
 - registro di presenza, gestiti dalla stessa Istituzione e controfirmati dai **docenti tutor** rappresentato dal docente della disciplina frequentata dal tirocinante;
 - registro personale per le annotazioni giornaliere delle rilevazioni quale bagaglio delle esperienze.
5. Il numero di tirocinanti ospitati da ogni singolo insegnamento (scuola di violino, di pianoforte, di teoria musicale, etc.) è determinato dagli eventuali regolamenti interni nonché dalla disponibilità dei docenti delle classi ospitanti.

Art.4 - IL TIROCINIO FORMATIVO ESTERNO

6. Il tirocinio formativo è un periodo di "*formazione*" svolto dallo studente presso una istituzione secondaria di I grado, avente come obiettivo quello di consentire un riscontro ed un arricchimento delle nozioni apprese durante il corso abilitante, attraverso attività osservativa e partecipativa al mondo del lavoro.
7. Questa modalità di svolgimento del periodo di tirocinio trova corrispondenza normativa, oltre che ai sensi del DM 137/2007 art.6 comma 3, anche ai sensi del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 - art. 2 c. 4, poiché si dovrà prevedere l'attivazione di opportune forme di collaborazione con una o più scuole secondarie di I grado anche ad indirizzo musicale quali "*laboratori formativi*" utili al tirocinante per la rilevazione di spunti osservativi contestuali (impostazione e conduzione delle modalità riconducibili alla programmazione didattica) finalizzati alla redazione della tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata per l'appunto sulle attività svolte durante il tirocinio come previsto dal DM 137/2007 art.4 punto 1 lettera a) e punto 2 lettera a).
8. Il tirocinio formativo esterno deve essere svolto nella corrispondente classe di concorso per cui lo studente è in formazione. Nel caso in cui la corrispondente classe di concorso non risulti attivata nel territorio in cui il Conservatorio opera o di provenienza dello studente, si potrà considerare lo svolgimento del tirocinio formativo in classi di concorso assimilabili (es.: per l'abilitante in flauto si potranno considerare tutte le classi di strumento a fiato) o in ultima ipotesi, qualora non vi siano classi di concorso assimilabili, in una qualunque scuola secondaria ad indirizzo musicale. Per gli abilitanti nella classe di concorso A31 e A32 il tirocinio formativo esterno dovrà essere svolto presso le istituzioni scolastiche

corrispondenti alle classi di concorso (classe di educazione musicale nella scuola secondaria di I o di II grado).

9. La documentazione necessaria alla corretta organizzazione del tirocinio formativo esterno è rappresentata da:
- convenzione di tirocinio stipulato tra il Conservatorio di Musica e la scuola secondaria che ospita il tirocinante;
 - registro di presenza affidato dal Conservatorio di Musica alla scuola secondaria in cui dovranno essere rilevate e certificate le ore di presenza del tirocinante. Il registro dovrà essere controfirmato dal **docente tutor** che in questo caso è rappresentato dal docente della disciplina a cui il tirocinante è affidato.
 - registro personale per le annotazioni giornaliere quale strumento operativo-didattico affidato al tirocinante. La finalità è quella di consentire al tirocinante la registrazione delle esperienze rilevate. Il bagaglio delle esperienze costituiranno elementi utili per l'autovalutazione e l'eventuale revisione della personale progettazione didattica già sviluppata nell'ambito delle attività d'aula frequentate. L'esercizio, incentrato sul processo osservazione-riflessione-progettazione, consentirà al tirocinante di arricchire la propria competenza e di sviluppare quelle capacità necessarie per l'elaborazione della tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività di tirocinio, come previsto da DM 137/2007 art.4 punto 1 lettera a) e punto 2 lettera a).
10. Il numero di tirocinanti ospitati da ogni singola istituzione dovrà rispettare gli eventuali regolamenti interni nonché le indicazioni dei dirigenti scolastici e la disponibilità dei docenti delle classi ospitanti.

Art.5 - TUTOR

1. Il tutor è costituito dal docente responsabile dell'attività formativa frequentata dal tirocinante. Il tutor funge da referente nei confronti della Direzione del Conservatorio di Musica.
2. Il tutor ha il compito di monitorare l'attività di tirocinio, controfirmando il registro di presenza del tirocinante, ed eventualmente può restituire, attraverso lo stesso registro, feedback utili al supervisore del tirocinio finalizzati alla valutazione e al monitoraggio dell'attività svolta. Le informazioni sull'intervento di tirocinio, inoltre, possono generare eventuali proposte per migliorare l'attività di tirocinio.

Art.6 - SUPERVISORE DEL TIROCINIO

1. Il supervisore del tirocinio, rappresentato da un insegnante della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso A031/A032 e nella classe di concorso A077, dovrà essere individuato con apposito **bando pubblico**. *È prevista il rapporto minimo di due ore di supervisione per ogni abilitando*. Il supervisore del tirocinio ha l'incarico di tenere i contatti con le istituzioni in cui viene svolto il tirocinio e con i docenti accoglienti *in entrambe le modalità di espletamento dell'attività di tirocinio*.

2. Il SVT potrà espletare la sua funzione esclusivamente nei confronti di abilitandi della corrispondente classe di concorso per cui è in servizio. Un SVT in servizio sulla classe di concorso A077 non può supervisionare un abilitando nella classe di concorso A031/A032 e viceversa.
3. Il SVT valuta contestualmente l'attività di tirocinio fornendo eventuali indicazioni sull'intervento di tirocinio con proposte migliorative.
4. Il SVT può organizzare il suo intervento anche con incontri in plenaria con il gruppo di abilitanti ad esso affidato.
5. Il SVT ha l'obbligo, ai sensi dell'art.5 del DM 137/2007, di partecipare alla commissione giudicatrice per gli esami finali di tutti gli abilitandi supervisionati.

Art.7 - PROCEDURE DI APPROVAZIONE ISTITUZIONALE

1. Il presente regolamento, al fine della sua validità ed applicazione, dovrà beneficiare del parere favorevole del Consiglio Accademico e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.